



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DM DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT



La comunicazione del titolare effettivo

Lo stato dell'arte

Dr Lorenzo Ferreri

Riferimenti normativi

[D.Lgs. 21/11/2007 n. 231](#) - Decreto Antiriciclaggio.

[D.M. 11/03/2022 n. 55](#) Regolamento in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust

[D.M. 16/03/2023](#) - Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 149 del 28/06/2023).

[D.M. 12/04/2023](#) - Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa (G.U. n. 93 del 20/04/2023).

[D.M. 20/04/2023](#) - Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55 (G.U. n. 149 del 28/06/2023)

[D.M. 29/9/2023](#) - Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

[FAQ MEF e B.d.I.](#) sulla titolarità effettiva pubblicate il 20 novembre 2023

Individuazione del Titolare effettivo

Finalità:

- per gli adempimenti obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati alla adeguata verifica
- per la segnalazione al Registro dei Titolari Effettivi

Comunicazione titolare effettivo

Soggetti obbligati (art 21 c. 1 e 3 Dlgs 231/2007)

- le **imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 CC (le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative)
- le **persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 10.2.2000, n. 361
- i **trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917
- gli **istituti giuridici affini** stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana

I registri delle persone giuridiche

- Registro Imprese
- Prefettura (art. 1 DPR 361/2000)
- Regione (art. 7 DPR 361/2000)
- Runts (art. 22 Dlgs 117/2017)

Le persone giuridiche private

(artt. da 11 a 42 bis CC e DPR 10.2.2000 n. 361)

- Associazioni
- Fondazioni
- Comitati

Esclusi dall'obbligo di segnalazione

Tutti i soggetti privi di personalità giuridica:

- società semplici
- società di persone commerciali
- associazioni non riconosciute
- comitati non riconosciuti
- consorzi non riconosciuti

Titolare effettivo - criteri individuazione

Enti societari - Art. 20 c. 2, 3 e 5 Dlgs 231/2007

Modalità scalare:

- partecipazioni superiori al 25% in capo a una o più persone fisiche
- controllo o influenza dominante dei voti in assemblea
- persone fisiche dotate dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione


Enti non societari - Art 20 c. 4 Dlgs 231/2007

Per le persone giuridiche private sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:


- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Problematiche rilevanti


- criteri individuazione del TE in caso di gruppi societari
- il TE in caso di società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni
- il TE in caso di società controllate o partecipate da associazioni o fondazioni
- eventuali divergenze tra l'esito della adeguata verifica e le risultanze del Registro
- obbligatorietà o meno della comunicazione per enti religiosi civilmente riconosciuti



3- 4-5-6
hanno una partecipazione ai
vari livelli $\geq 25\%$



5-6
hanno una partecipazione
indiretta proporzionale $\geq 25\%$



3-5
controllano società con
partecipazioni $\geq 25\%$

Profili operativi

Persone giuridiche private

Indicazione del criterio adottato

Il criterio di individuazione del titolare effettivo deve essere indicato nel modello TE mediante codici diversificati in funzione del soggetto giuridico cui è riferita la dichiarazione

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE	
FND	FONDATORE
BNP	BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA
TRA	TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

Profili operativi

Adempimenti successivi (art 3 cc. 3 e 7 D.M. 11/03/2022 n. 55):

- entro 30 gg dalla iscrizione nei rispettivi registri per le nuove costituzioni
- entro 30 gg da eventuali variazioni
- conferma dei dati trasmessi entro 12 mesi dall'ultima comunicazione

Sanzioni

(art. 21 c. 1 e 3 DLgs. 231/2007)

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c.: da 103,00 a 1.032,00 euro.

Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo.

Obblighi di conservazione

(art. 22 c. 2 e 3 Dlgs 231/2007)

Le società e gli enti interessati sono tenuti a conservare per almeno 5 anni informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, con espressa richiesta rivolta ai soci interessati.

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 C.C., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.